



TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice designato per la trattazione delle procedure di sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012;

letto il ricorso per l'omologazione di piano del consumatore depositato da NARDELLI Manuele, iscritto a ruolo e assegnato al giudice in data 1.2.2018;

letta la relazione del Gestore della Crisi nominato dott. Camillo Natali, depositata il 15.2.2018;

OSSERVA

Deve preliminarmente rilevarsi come dagli atti emerge che la relazione dell'O.C.C. sia stata redatta successivamente al deposito del ricorso. Infatti nella domanda (in forma cartacea) allegata al ricorso depositato dal difensore – invero nemmeno sottoscritta dal ricorrente – si legge che «La proposta di accordo è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012, fatta salva l'attestazione sulla fattibilità del piano del consumatore in quanto verrà redatta la "relazione particolareggiata"».

La relazione del Gestore risulta poi depositata solo in data 15.2.2018.

Ad ogni modo, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.

Secondo la relazione dell'O.C.C. la situazione debitoria del sig. NARDELLI è la seguente:

«1. Banca MPS Spa in dipendenza del mutuo di credito fondiario n.741384709,32 stipulato il 22 gennaio 2008, ai rogiti notaio Vieri GRILLO di Siena (Repertorio n. 184998 e Raccolta n. 7873), di originari euro 125.000,00 (allegato 4), il cui capitale residuo non è dato conoscerlo con esatto aggiornamento, per il quale sono intervenuti in proprio e quali garanti, oltre che amministratori della "Pizzeria La Romita Snc di Manuele NARDELLI & C", i signori Manuele NARDELLI e Marcella SOLDANI, oltre la signora Vanna GUIDERI (madre della SOLDANI), quale terza datrice d'ipoteca. L'importo residuo richiesto, è stato pertanto rilevato dallo stesso atto di pignoramento per la somma in linea capitale, non potendo conoscere gli accessori addebitati e non avendo ricevuto dalla stessa Banca MPS Spa alcun dettaglio del debito in questione, stante la richiesta via Pec del sottoscritto, effettuata in data 7 dicembre 2017;

2. Banca MPS Spa, finanziamento alla "Pizzeria La Romita Snc di Manuele NARDELLI & C.", numero 741380203,85 (allegato 5), di originari euro 75.000,00 con garanzia Confidi, stipulato ed erogato il 7 dicembre 2007, del quale non è dato sapere l'importo aggiornato, stante la richiesta via Pec del sottoscritto, effettuata in data 7 dicembre 2017 alla Banca MPS, per la quale nessuna precisazione è stata rilasciata;



3. Banca MPS Spa, scoperto di conto corrente, concesso al signor Manuele NARDELLI, il quale importo aggiornato di euro 3.459,88 è stato comunicato al sottoscritto, successivamente alla richiesta a mezzo Pec del 7 dicembre 2017 (allegato 6);
4. finanziamento COMPASS Banca Spa n. 17875018, di euro 2.500,00, a titolo di prestito personale al signor Manuele NARDELLI, con durata 24 mesi, a partire dal 15 agosto 2017 ed importo rata di euro 125,07 (allegato 7);
5. Banca CR Firenze Spa, scoperto di conto corrente, concesso al signor Manuele NARDELLI, del quale non è dato sapere l'importo aggiornato, il saldo indicato rappresenta l'importo al 31 dicembre 2016 da estratto conto, la cui esistenza è stata anche rilevata dal rilascio della certificazione Crif (allegato 8);
6. Rateizzazione di un debito pregresso della signora Marcella SOLDANI, riferito ad un piano di rientro concordato con società incaricata e cambializzato in 16 rate mensili di euro 120,00 a partire dal 25 settembre 2017 e fino al 25 dicembre 2018 compreso (allegato 9);
7. Prestazioni professionali svolte dall'avvocato Michela GUERRINI a favore della Pizzeria La Romita Snc di Manuele NARDELLI & Marcella SOLDANI (allegato 10);
8. Prestazioni professionali svolte dal rag. Paolo STUFETTI a favore della Pizzeria La Romita Snc di Manuele NARDELLI & Marcella SOLDANI (allegato 11);
9. Estratto del debito a ruolo dell'Agenzia della Riscossione, del signor Manuele NARDELLI (allegato 12);
10. Estratto del debito a ruolo dell'Agenzia della Riscossione, della signora Marcella SOLDANI (allegato 13)».

Orbene, dall'esame della situazione debitoria sopra illustrata, emerge *ictu oculi* come il debitore non rivesta la qualifica di consumatore – inteso come debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta – necessaria per accedere alla relativa procedura.

Il sig. NARDELLI è socio amministratore illimitatamente responsabile, insieme al coniuge SOLDANI Marcella, della società "Pizzeria La Romita Snc di Manuele NARDELLI & C." ed è intervenuto quale garante nell'atto di mutuo stipulato in data 22.1.2008 tra la società e MPS S.p.a., con il quale la banca ha concesso all'impresa un finanziamento fondiario dell'importo di € 125.000,00.

È evidente che l'obbligazione sia stata contratta dalla "Pizzeria La Romita snc" ai fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale (consistente nell'esercizio di bar, pizzerie, ristoranti), così come il finanziamento chirografario di € 75.000,00 sempre concesso da MPS S.p.a. il 7.12.2007.

Sulla questione dell'applicabilità al garante della disciplina del piano del consumatore, deve darsi atto che l'orientamento da tempo prevalente nella giurisprudenza di merito del fideiussore come "soggetto riflesso" e cioè della sua considerazione come professionista o consumatore a seconda della qualità posseduta dal debitore principale garantito, sia oggi in crisi.



Questa tesi (che muove dal principio di accessorietà della garanzia per attribuire il ruolo di professionista a chi sottoscrive impegni di firma a favore di un imprenditore o soggetto economico professionale), viene infatti “temperata” dalla giurisprudenza comunitaria.

L’origine comunitaria della nozione di consumatore, infatti, comporta che nell’operazione ermeneutica di delimitazione di tale concetto normativo deve rilievo alla elaborazione che ne ha fornito la Corte di giustizia UE, la quale con alcuni innovativi arresti ha chiarito che «*il contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato da un consumatore che fa da garante per una società con la quale non ha rapporti professionali è soggetto alle tutele contenute nella direttiva 93/13/CEE, in tema di clausole vessatorie*» (cfr. ordinanza 14/09/2016 - Causa C-534/15; in precedenza anche l’ordinanza del 19/11/2015, causa C-74/15).

Anche la giurisprudenza interna ha chiarito la portata della nozione di consumatore. Si vedano in tal senso:

- Trib. Reggio Emilia, 19/11/2016: «*il sovraindebitato è consumatore ai sensi dell’art. 6 L. n. 3/2012 quando ha sottoscritto un mutuo ipotecario per supportare il coniuge imprenditore individuale nella gestione finanziaria di impresa, senza avere mai partecipato alla gestione della stessa*»;

- Trib. Rovigo, 13/12/2016: «*colui che abbia prestato garanzia a favore di terzi per consentire l’inizio di un’attività imprenditoriale a lui non riconducibile” rientra nella nozione di consumatore, ai fini dell’accesso alle misure di sovraindebitamento*».

Tuttavia nel caso di specie il debitore persona fisica che ha contratto l’obbligazione di garanzia è anche socio amministratore illimitatamente responsabile della società garantita che svolge attività imprenditoriale, e dunque non può rinvenirsi l’estraneità dello stesso dall’attività d’impresa; al contrario, dalla natura giuridica dell’impresa (società in nome collettivo) e dalla qualità del debitore (socio amministratore) emerge l’evidente partecipazione “attiva” del NARDELLI all’attività commerciale svolta dalla Pizzeria.

Dunque, vista la commistione del ricorrente con l’attività d’impresa della società, deve ritenersi che in presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita (Cass. 29 novembre 2011, n. 25212).

Il ricorrente dunque non può considerarsi consumatore ai sensi dell’art. 6 l. 3/2012, posto che una parte delle obbligazioni sopra indicate (mutuo fondiario e mutuo chirografario) non sono state contratte per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata.

Anzi, il relativo indebitamento è derivato proprio dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale del ricorrente in forma di società in nome collettivo.

La procedura del piano del consumatore dunque non può essere applicata alla fattispecie che occupa, mancando il presupposto soggettivo per l’accesso alla stessa; eventualmente potrà essere proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti, che necessariamente dovrà coinvolgere la società (debitore principale) se rientrante nella sfera di non fallibilità.

Per tali motivi, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.



P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta di piano del consumatore depositata da NARDELLI
Manuele.

Siena, 5 marzo 2018

Il giudice
Cristian Soccia

